

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE MUSICISTI DI FERRARA APS

CODICE FISCALE 93015830388

PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2) secondo le richieste dell'UFFICIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DELTERZO SETTORE

Il giorno 31 del mese di maggio anno 2022 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita l'assemblea ordinaria dell'associazione ASSOCIAZIONE MUSICISTI DI FERRARA APS con sede legale nel Comune di FERRARA (FE) Via Darsena 57 per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- 1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e secondo quanto richiesto dall'UFFICIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE in fase di trasmigrazione al RUNTS Sezione Associazioni di Promozione Sociale.

Constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, alle ore 10,00 il Presidente dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario la Sig.ra Bianchi Ambra

Presente inoltre il Dott. Scaglianti Roberto in qualità di revisore dell'Associazione.

Relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 21 soci aventi diritto al voto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale così come richiesto dall'Ufficio Regionale Emilia Romagna del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in fase di trasmigrazione al RUNTS Sezione Associazioni di Promozione Sociale; tale modifica è necessaria affinché l'associazione possa essere iscritta al RUNTS e mantenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni dell'Ufficio regionale RUNTS della Regione Emilia Romagna e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Dopo un breve dibattito lo statuto viene approvato con voto unanime dei presenti. Lo statuto approvato viene allegato al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

L'associazione continua a mantenere l'iscrizione all'albo regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al numero 1795 con atto di iscrizione Provinciale n. 2510 del 04/07/1999; pertanto il deposito del verbale con le norme statutarie è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Alle ore 11,30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Letto, approvato e sottoscritto Ferrara (FE) 31 /05/2022

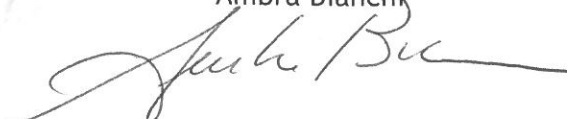
Il Presidente

Roberto Formignani



Il Segretario

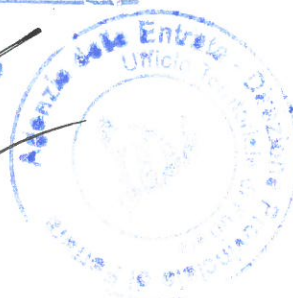
Ambra Bianchi



610. 2022

*Firma su delega del Direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso

il Direttore





r_emiro.Giunta - Prot. 10/06/2022.0545060.E

3 1413 09/06/2022

0,00 TG522L001413000JJ
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 3 TOT. NEG.: 1

TG5

STATUTO "ASSOCIAZIONE MUSICISTI DI FERRARA APS"

Art.1 - Costituzione e sede

È costituita l'associazione culturale di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE MUSICISTI DI FERRARA APS", o, in breve, "AMF APS" con sede legale in Ferrara (FE). La variazione della sede nel medesimo Comune non comporta variazione dello statuto e può essere adottata con Delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Amministrazione finanziaria nonché alle Pubbliche Amministrazioni gestori di albi o registri ai quali l'associazione risulti iscritta.

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria potranno essere istituite sedi operative dove svolgere le varie attività sociali.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art.2 - Carattere dell'associazione

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro, inteso anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite; essa ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione per il perseguimento di finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale che connotano l'associazione.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni o cooperative culturali aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Art.3 - Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

Art.4 - Scopi dell'associazione

L'associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura musicale realizzando, a beneficio dei soci, relativi famigliari e terzi, le seguenti attività di interesse generale nel perseguimento di finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale;

- educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso l'organizzazione, anche in collaborazione con l'Università, Conservatori nonché Istituti di Alta formazione musicale, di iniziative formative;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, attraverso, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di corsi, laboratori, seminari, concerti;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale finalizzate ad una più profonda conoscenza della cultura musicale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa attraverso l'organizzazione di corsi, laboratori, concerti, seminari anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e con le organizzazioni del Terzo Settore operanti nel settore educativo;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per il perseguimento delle altre attività di interesse generale sopra evidenziate.

In via sussidiaria e complementare rispetto all'attività istituzionale l'Associazione potrà anche effettuare attività diverse da quelle di interesse generale, in quanto ad esse secondarie e strumentali e in ogni caso nel rispetto dei limiti di Legge e dalle norme attuative; tali attività saranno esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo.

L'associazione si propone di collaborare con altre organizzazioni ricreative, culturali, politiche e sociali all'incremento e alla propaganda delle attività culturali, artistiche, turistiche ecc....

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

Art.5 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri senza alcuna discriminazione. Potranno inoltre essere soci: associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'associazione nonché enti pubblici e privati senza scopo di lucro aventi finalità e scopi sociali ed umanitari nel rispetto dei parametri di Legge.

I soci saranno denominati come segue, secondo le loro modalità di ammissione:

Soci Fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo dell'Associazione;

Soci ad Honorem: sono coloro che hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera ed il loro sostegno alla realizzazione dell'oggetto dell'associazione. La carica è vitalizia. Sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;

Soci Benemeriti: sono coloro che per la loro personalità, per la frequenza assidua, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;

Soci Ordinari: sono coloro che hanno fatto domanda di Associazione al Consiglio Direttivo;

Soci Sostenitori: sono coloro che desiderano aiutare economicamente l'Associazione, contribuendo con una quota superiore a quella prevista con riferimento alle altre categorie di soci.

I Soci hanno diritto di voto per le approvazioni e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, sono titolari dell'elettorato attivo e passivo, hanno diritto di accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo che deve garantire idonee forme di pubblicità dei documenti associativi.

Tutti i soci hanno l'obbligo di pagare ogni anno le quote sociali stabilite dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.

La previsione di diverse categorie di soci non incide sulla titolarità dei relativi diritti essendo assicurata uniformità di disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività.

Art.6 - Ammissione dei soci

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo o dai suoi componenti disgiuntamente.

Possono far parte dell'Associazione quanti manifestano interesse nelle attività promosse dall'associazione, condividendone le finalità.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto.

La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e debitamente comunicato al socio, sia in caso di accettazione che di rigetto della domanda di ammissione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente responsabilità genitoriale. L'esercente la responsabilità genitoriale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, si caratterizza per l'uniformità del rapporto associativo e per l'assenza di limiti e discriminazioni nella partecipazione alla vita associativa ed impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, e a collaborare attivamente alla realizzazione dei fini di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'apporto gratuito dei soci.

Art.8 - Perdita della qualifica di socio

Viene esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ma la qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto.
- b) per decadenza dovuta a mancato versamento del contributo associativo annuale entro 3 (tre) mesi dall'inizio dell'anno sociale o per ritardato pagamento dei corrispettivi specifici per oltre 6 (sei) mesi;
- c) per delibera di radiazione adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il Consiglio Direttivo può irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che adottino un contegno contrario alla buona educazione: ammonizione e sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato.

Il provvedimento di radiazione deliberato dal Consiglio Direttivo non è immediatamente efficace ma deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Il socio può impugnare i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo di fronte all'assemblea ordinaria dei soci.

L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale né totale.

Art.9 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo, Organo di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo, eletto nei casi previsti dalla Legge.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art.10 - I mezzi finanziari

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura diversa da quelle di interesse generale;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- attività di raccolta fondi;

Art.11 – Il patrimonio sociale

Il patrimonio sociale e' costituito da:

- a) avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
- b) donazioni, lasciti e successioni;
- c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati;
- d) i beni dell'associazione.

Gli associati non potranno mai chiedere la divisione del fondo comune o dei beni che lo costituiscono, ne' pretendere la quota in caso di recesso o di esclusione.

Le quote o contributi associativi sono infatti intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art.12 – Il bilancio

Il bilancio di esercizio comprende l'esercizio sociale dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo e deve essere presentato all'Assemblea entro il 20 dicembre per l'approvazione, salvo il più ampio termine di sei mesi per comprovate esigenze.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- reinvestimento degli utili interamente nell'associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale;
- a disposizione per iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Qualora l'associazione svolga attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo avrà cura di menzionarne il carattere secondario e strumentale nonché il rispetto dei relativi vincoli di legge nei documenti di bilancio.

Art.13 –Partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee sia ordinarie che straordinarie, tutti i soci secondo il principio del voto singolo.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 20 dicembre per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'esercizio precedente e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in Sede Straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta del Presidente, dell'Organo di controllo qualora eletto o di almeno un terzo dei soci.

Art.14 – Convocazione dell'assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni mediante avviso affisso nei locali in cui vengano svolte le attività sociali e altre modalità ritenute adeguate dal Consiglio Direttivo.

Art.15 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, da indirsi almeno a ventiquattro ore dalla prima, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentanti. Le deliberazioni in sede ordinaria sono prese a maggioranza dei voti espressi.

Le assemblee straordinarie deliberano con la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei soci. In seconda convocazione, da indirsi almeno a ventiquattro ore dalla prima, deliberano con la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario.

In caso di parità di voti l'Assemblea dovrà essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

I verbali ed i relativi allegati possono essere visionati dai soci previa richiesta ai componenti il Consiglio Direttivo.

Art.16 – Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può, inoltre in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art.17 – Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

-in sede ordinaria:

a) discutere e deliberare sul bilancio di esercizio, redatto secondo il criterio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di ricavi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo nonché, eventualmente, approvare il bilancio sociale e strumenti utili a misurare l'impatto sociale dell'attività realizzata;

b) eleggere, tra i soci, i membri del Consiglio Direttivo;

c) eleggere, nei casi previsti dalla Legge, l'Organo di controllo, in forma monocratica o collegiale, che resta in carica per tre anni;

d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori;

e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo anche su richiesta dei soci;

f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti

- in sede straordinaria:

a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e su eventuali operazioni di fusione, scissione o trasformazione;

c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo in relazione al quale si ritiene opportuno deliberare solo con una maggioranza qualificata.

Art.18 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove consiglieri, eletti dall'Assemblea, ed al suo interno elegge:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente con funzione di Segretario;
- c) il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Ai Consiglieri può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione ed eventuali indennità di carica che potrà riconoscere l'Assemblea dei soci.

Art.19 – Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne venga fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio Direttivo. E' presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, e in assenza anche di questi dal più anziano dei suoi componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

I componenti del Consiglio Direttivo assenti, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, saranno ritenuti dimissionari.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo del Consiglio.

Art.20 – Funzioni

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione, in via congiunta o disgiunta;
- prendere i necessari provvedimenti in caso di decadenza, recesso o di condizioni a norma di legge o del presente statuto, che determinino l'esclusione dei soci.
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, redatto secondo il criterio di cassa o competenza a seconda dei volumi di ricavi, ed approvare la relazione relativa alle attività espletate;

- elaborare eventualmente il bilancio preventivo in cui evidenziare le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio successivo;
- elaborare eventualmente il bilancio sociale e strumenti di misurazione dell'impatto sociale delle attività svolte;
- deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto;
- eseguire le delibere assembleari in materia di vendita e permuta di beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili; stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali;
- redigere l'eventuale regolamento interno relativo all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- garantire idonee forme di pubblicità delle delibere assembleari, dei bilanci o rendiconti con le modalità organizzative ritenute più opportune in relazione alle mutabili esigenze dell'associazione.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale di cui i soci possono chiedere visione presentando richiesta ad un componente il Consiglio Direttivo.

Art.21 – Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio, sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi, con la facoltà di riscuotere e quietanzare.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dall'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art.22 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere redige e aggiorna annualmente l'inventario dei beni dell'associazione; predispone annualmente il conto consuntivo ed eventualmente il bilancio di previsione; attende alla gestione finanziaria di cui è responsabile verso il Presidente e verso il Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Organo di controllo

L'organo di controllo assolve in particolare alle seguenti funzioni:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di Legge, la revisione legale dei conti;

- esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promosse;
- nel caso in cui venga approvato il bilancio sociale attesta che sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Art.24 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella maniera fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari deliberati dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) dalle quote dei soci benemeriti e sostenitori;
- d) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) dai corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare alle attività istituzionali promosse dal sodalizio;
- f) da versamenti volontari degli associati;
- g) da contributi di pubbliche amministrazioni, Enti Locali, istituti di Credito, e di Enti in genere;
- h) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati
- i) da proventi derivanti da organizzazioni di spettacoli e della vendita di materiale musicale prodotto dai soci dell'associazione;
- l) da altri introiti comunque funzionali al finanziamento delle attività di natura istituzionale.

Art.25 – Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno dell'esercizio in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci e devono in ogni caso essere pagati entro il 30 marzo di ogni anno.

Art.26 – Diritti dei soci al patrimonio sociale

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Art.27 – Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione sono affidate al tesoriere sotto il diretto controllo del Presidente.

Art.28 – Scioglimento

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a beneficio di uno o più Enti del Terzo Settore, acquisito il parere dell'Amministrazione competente.

Art.29 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art.30 – Giustizia endoassociativa

I soci si impegnano a non adire per nessun motivo a vie legali contro l'Associazione, ma di ricorrere per ogni controversia ad un Organismo di Conciliazione nominato allo scopo.

Il Conciliatore viene eletto dall'Assemblea. La carica di Conciliatore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.

Il Conciliatore è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Conciliatore:

- richiamare informalmente e formalmente, poi sospendere per un periodo determinato il socio che non rispetti lo statuto o il regolamento associativo;
- arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci;
- controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire queste finalità, il Conciliatore può chiedere informazioni riguardanti l'operato degli organi associativi ai soci anche nel corso dell'Assemblea Generale;

dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

Art.31 – Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle norme riguardanti gli Enti del Terzo Settore.

Letto, confermato e sottoscritto. Ferrara 31/05/2022

Barbieri Daniele

Baroni Lorenzo

Benedetti Federico

Bianchi Ambra

Bignardi Ludovico

Bindini Stefania	<i>Bindini Stefania</i>
Calessi Corrado	<i>Corrado Calessi</i>
Caponcelli Paola	<i>Paola Caponcelli</i>
Cirillo Raffaele	<i>Raffaele Cirillo</i>
Corrieri Viviana	<i>Viviana Corrieri</i>
Gavagni Alessandra	<i>Alessandra Gavagni</i>
Formignani Alice	<i>Alice Formignani</i>
Formignani Roberto	<i>Roberto Formignani</i>
Mantovani Massimo	<i>Massimo Mantovani</i>
Marchi Francesca	<i>Francesca Marchi</i>
Poltronieri Roberto	<i>Roberto Poltronieri</i>
Scandiani Riccardo	<i>Riccardo Scandiani</i>
Semenza Michele	<i>Michele Semenza</i>
Shepherd Julie	<i>Julie Shepherd</i>
Taravelli Andrea	<i>Andrea Taravelli</i>
Zatti Giacomo	<i>Giacomo Zatti</i>